

Assicurazione prevenzione Livo

Assicurazione malattie complementare secondo la LCA

Condizioni supplementari (CS) Edizione 01.2025

Le basi delle presenti Condizioni supplementari (CS) sono le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'Assicurazione malattie complementare Livo della CSS Assicurazione SA (CSS) e la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Le CS regolano il rapporto d'assicurazione complementare a complemento

delle CGA. In presenza di disposizioni divergenti le CS prevalgono sulle CGA. La CSS ha facoltà di modificare le presenti CS con effetto all'inizio dell'anno civile in base agli stessi motivi delle CGA (cfr. cifra 39.1 delle CGA).

Indice

1	Regole della copertura assicurativa	2
2	Prestazioni assicurate «Assicurazione prevenzione Livo»	2
3	Estensione del diritto a prestazioni	2
4	Ulteriori disposizioni	2

1 Regole della copertura assicurativa

- 1.1 Per la stipulazione dell'Assicurazione complementare prevenzione Livo è necessario stipulare almeno un'altra assicurazione complementare della linea di prodotti Livo. È possibile disdire l'Assicurazione prevenzione Livo singolarmente; in caso di disdetta dell'assicurazione complementare a cui è abbinata si estingue anche l'Assicurazione complementare prevenzione Livo.
- 1.2 I neonati sono assicurati senza riserve dal giorno della nascita, a condizione che la proposta d'assicurazione firmata pervenga alla CSS al più tardi il giorno della nascita.
- 1.3 L'estensione della copertura assicurativa è riportata nella tabella alla cifra 2. Le prestazioni assicurate possono

essere specificate all'interno di elenchi di prestazioni e di fornitori di prestazioni. Vengono utilizzati i seguenti elenchi di prestazioni e di fornitori di prestazioni, modificabili unilateralmente dalla CSS:

- Vaccinazioni preventive e protettive, cifra 2.1
- Controlli preventivi e offerenti di check-up, cifra 2.2 lettere a) e b)
- Offerte di prevenzione, cifra 2.3

2 Prestazioni assicurate «Assicurazione prevenzione Livo»

La CSS eroga le prestazioni di prevenzione riportate di seguito nella tabella, tenendo conto della partecipazione ai costi e degli importi massimi indicati.

2.1 Vaccinazioni	Vaccinazioni preventive e protettive (incl. consulenza ed esecuzione) che non rientrano nell'obbligo di versare prestazioni secondo la LAMal, per vacanze e viaggi all'estero di cui all'elenco delle prestazioni «Vaccinazioni preventive e protettive».	50 %, max CHF 200 per anno civile
2.2 Visite preventive, check-up	a) Visite mediche preventive per la ricerca di fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e per la diagnosi precoce di tumori e altre visite preventive raccomandate dal punto di vista medico di cui all'elenco delle prestazioni «Controlli preventivi» da parte di fornitori di prestazioni secondo la LAMal. b) Check-up medici generali da parte di offerenti riconosciuti di cui all'elenco dei fornitori di prestazioni «Offerenti di check-up».	50 %, max CHF 500 ogni 2 anni civili
2.3 Ulteriori offerte di prevenzione	Programmi, mezzi ausiliari, offerte digitali e ulteriori prodotti e prestazioni di servizi nell'ambito della prevenzione e della promozione della salute (a esclusione del fitness) di cui all'elenco delle prestazioni «Offerte di prevenzione». Il diritto alle prestazioni spetta alla persona assicurata.	min 50 %, max CHF 500 per anno civile

3 Estensione del diritto a prestazioni

- 3.1 Le prestazioni erogate vengono computate alla somma delle prestazioni assicurate per anno civile secondo le tariffe riconosciute dalla CSS. A tal fine risulta determinante la data del trattamento.
- 3.2 Eventuali costi sostenuti dopo l'esaurimento della somma delle prestazioni assicurate non possono essere trasferiti all'anno successivo. In caso di mancato utilizzo totale della somma delle prestazioni assicurate, la parte non utilizzata non può essere trasferita all'anno successivo.
- 3.3 Vengono rimborsati al massimo i costi effettivamente sostenuti.
- 3.4 La CSS si riserva il diritto di escludere i fornitori di prestazioni dalla fornitura di prestazioni qualora la tariffa non sia adeguata rispetto al mercato o secondo criteri oggettivi

(cfr. cifra 40.4 delle CGA) o se i servizi non vengono forniti in modo professionale. Sono determinanti gli elenchi CSS validi al momento del trattamento. Gli elenchi attualmente validi dei fornitori di prestazioni riconosciuti sono pubblicati sul sito web della CSS ed è possibile richiederli direttamente alla CSS.

4 Ulteriori disposizioni

La persona assicurata viene assegnata al gruppo d'età di cui alla cifra 18.2 delle CGA in base all'età attuale. L'età che la persona assicurata compie il giorno del compleanno dell'anno civile in corso è determinante per l'assegnazione al gruppo d'età all'inizio dell'assicurazione. Il passaggio a un gruppo d'età superiore può comportare un adeguamento dei premi.